

L'accordo Governo – OO.SS. del 28/09/2016




A cura del

*Dipartimento Democrazia Economica, Economia sociale, Fisco,
Previdenza e Riforme istituzionali
CISL Confederazione nazionale*

Da dove partivamo

Proiezioni Spesa per pensioni/Pil (dalla “Dini” alla “Fornero”)



Ante 243/2004

Legge 243/2004

Legge 247/2007

Legge 122/2010

Scenario EPC
WGA

Legislazione attuale

N.B.: Lo scenario adottato assume un tasso di crescita del PIL reale dell'1,4%, un deflatore del 2% ed un tasso di crescita annuo della produttività dell'1,3%

Requisiti pensionistici e aspettativa di vita

	UOMINI	
	Vecchiaia – età	Anticipata CTB
2015	66 a. + 3 mesi	42 a. + 6 mesi
2016	66 a. + 7 mesi	42 a. + 10 mesi

2019
possibile altra
variazione

2021
almeno 67 anni

	DONNE			
	Anticipata CTB	Vecchiaia		
		Pubblico impiego	Dipendenti privato	Autonome/ parasubordinate
2015	41 a. + 6 mesi	66 a. + 3 mesi	63 a. + 9 mesi	64 a. + 9 mesi
2016	41 a. + 10 mesi	66 a. + 7 mesi	65 a. + 7 mesi	66 a. + 1 mese
2017	41 a. + 10 mesi	66 a. + 7 mesi	65 a. + 7 mesi	66 a. + 1 mese
2018	41 a. + 10 mesi	66 a. + 7 mesi	66 a. + 7 mesi	66 a. + 7 mesi

Le penalizzazioni non si applicano a chi accede alla pensione anticipata entro il 2017 ad età inferiore a 62 anni ma, **successivamente, si applicheranno**, sulla parte di pensione calcolata con il retributivo, in misura pari all'1% per i primi due anni e al 2% per gli anni successivi. *Esempio: se il lavoratore va in pensione accede all'età di 57 anni la penalizzazione sarà pari all'8% e durerà per sempre.*

La sostenibilità sociale e i tassi di sostituzione -1

Tassi di sostituzione della previdenza obbligatoria al lordo della fiscalità - scenario nazionale base

Il tasso di sostituzione indica la percentuale della prima “pensione” ricevuta rispetto all’ultimo stipendio (esempio: età al pensionamento in relazione dell’evoluzione dell’età di pensionamento indotta dalle riforme anzianità contributiva **38 anni**).

N.b.: I tassi di sostituzione variano in relazione al diverso “peso” nello stock delle pensioni a calcolo interamente contributivo, alla variazione dei coefficienti di trasformazione, alle diverse età di pensionamento assunte nello scenario base.

2010	2020	2030	2040	2050	2060
73,1%	68,7%	67,6%	61,3%	62,6%	63,1%
65+4 mesi	66+9 mesi	67+11 mesi	65+11 mesi	66+9 mesi	67+7mesi

* Fonte: Ragioneria dello Stato, Le tendenze di medio – lungo periodo del sistema pensionistico e socio sanitario – Rapporto n. 17/2016

La sostenibilità sociale e i tassi di sostituzione -2

Tassi di sostituzione previdenza obbligatoria + previdenza complementare al lordo della fiscalità - scenario nazionale base

Sommando i tassi di sostituzione attesi lordi della previdenza obbligatoria e complementare il risultato finale può migliorare sensibilmente (*Esempio: età in base all'evoluzione dell'età media di pensionamento indotta dalle riforme e anzianità contributiva 38 anni*)

2010	2020	2030	2040	2050	2060
73,1%	73,9%	76,7%	73,3%	76,1%	76,7%
65+4 mesi	66+9 mesi	67+11 mesi	65+11mesi	66+9 mesi	67+7mesi

- L'aliquota contributiva della previdenza complementare è ipotizzata pari al solo TFR (6,91%).
- Il tasso di rendimento reale dei fondi pensione è pari al 3%, al lordo delle spese amministrative e dell'imposizione fiscale.
- Le spese amministrative sono assunte pari a 0,5% del tasso di rendimento.
- L'aliquota fiscale è pari all'11% del tasso di rendimento nominale al netto delle spese amministrative.

* Fonte: Ragioneria dello Stato, *Le tendenze di medio – lungo periodo del sistema pensionistico e socio sanitario – Rapporto n. 17/2016*

Il problema dei coefficienti di trasformazione del contributivo

Il meccanismo di revisione dei coefficienti è *erga omnes*, cioè indipendente dall'anno di nascita: i coefficienti restano in vigore per un triennio durante il quale sono applicati a tutti coloro che accedono al pensionamento alle diverse età anagrafiche. Pertanto, i coefficienti entrati in vigore nel 2013 sono rimasti “in carica” fino a tutto il 2015. Nel 2016 sono stati rivisti al ribasso, quindi chi in base al metodo contributivo, ad esempio, accede al pensionamento a 65 anni nel 2016 ha visto applicato un coefficiente di trasformazione peggiorato rispetto al 65enne che è andato in pensione un anno prima, a parità di contributi versati.

I coefficienti *erga omnes* sono iniqui perché prevedono coefficienti diversi per soggetti nati nello stesso anno che vanno in pensione in trienni diversi.

Va resa più equa la revisione periodica dei coefficienti di trasformazione per il calcolo della pensione contributiva, tenendo conto della differente aspettativa di vita nei diversi settori e introducendo il criterio del “pro-rata” per l'applicazione dei coefficienti revisionati solamente alle quote di montante contributivo tempo per tempo maturate.

Il problema dei coefficienti di trasformazione del contributivo

Dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2018

Età	Divisori	Coeff. Trasf. %
57	23,550	4,246
58	22,969	4,354
59	22,382	4,447
60	21,789	4,589
61	21,192	4,719
62	20,593	4,856
63	19,991	5,002
64	19,385	5,159
65	18,777	5,326
66	18,163	5,506
67	17,544	5,700
68	16,922	5,910
69	16,301	6,135
70	15,678	6,378

In caso di accesso alla pensione **a 65 anni** il coefficiente di 5,326% è il reciproco del numero di annualità (18,777) nelle quali l'ente previdenziale prevede che pagherà quanto maturato dal pensionato.

Se ad esempio è stato maturato un montante contributivo rivalutato di di 322.000 € l'importo annuo della pensione sarà:

$$322.000 \times 1/18,777 = 17.150 \text{ € lordi}$$

*(dove $1/18,777 = 0,05326$, ovvero in termini percentuali **5,326%**)*

Con il medesimo montante in caso di pensionamento **a 65 anni nel 2012** (coefficienti precedenti) la pensione sarebbe stata:

$$322,000 \times 1/17,792 = 18,098 \text{ € lordi}$$

*(dove $1/17,792 = 0,05620$, ovvero in termini percentuali **5,620%**)*

Percentuali di rivalutazione delle pensioni oggi

- ✓ Il Governo Monti aveva originariamente previsto il blocco della rivalutazione per le pensioni superiori a 2 volte il trattamento minimo (circa 900 € all'epoca)
- ✓ A seguito della forte pressione sindacale la legge 214/2011 ha limitato il blocco della perequazione nel 2012-2013 per le pensioni superiori a 3 volte il trattamento minimo
- ✓ Con la legge 147/2013 (Legge di stabilità per il 2014) è stata ripristinata la perequazione per gli importi pensionistici superiore a tre volte il minimo.

Nella tabella seguente gli indici di rivalutazione nel 2016:

Pensioni di importo fino a 3 volte il trattamento minimo	Al 100%
Pensioni oltre 3 volte il trattamento minimo e fino a 4 volte il trattamento minimo	Al 95%
Pensioni oltre 4 volte il trattamento minimo e fino a 5 volte il trattamento minimo	Al 75%
Pensioni oltre 5 volte il trattamento minimo e fino a 6 volte	Al 50%
Pensioni oltre a 6 volte il trattamento minimo	Al 45%

- La tutela del potere d'acquisto delle pensioni è un principio fondamentale del nostro sistema previdenziale
- L'attuale sistema di indicizzazione, collegato alla variazione dei prezzi al consumo, è insufficiente
- Devono essere finalmente individuati meccanismi più idonei a compensare adeguatamente la perdita di valore degli assegni pensionistici evitandone il progressivo impoverimento.

Gli ostacoli allo sviluppo della previdenza complementare

Cosa non ha funzionato?

- a) Nelle imprese al di sotto dei 50 addetti il mancato obbligo di conferimento al fondo di Tesoreria del TFR che non viene destinato alla previdenza complementare determina la convenienza dei datori di lavoro al mantenimento del TFR dei propri dipendenti in azienda;
- b) Maggiore difficoltà a raggiungere i lavoratori delle PMI nei settori meno sindacalizzati e nelle imprese più diffuse e dimensionalmente più piccole;
- c) La campagna informativa è stata di tipo “spot” e promozionale: non ha rimosso le asimmetrie informative. Scarsa percezione della promessa previdenziale o del risultato finale (progetto esemplificativo passo in avanti...);
- d) Difficoltà croniche di accesso al credito da parte delle PMI (necessità di riproporre strumenti che agevolino l’accesso al credito sostitutivo del TFR);
- e) Ostacoli legislativi che si frappongono alla sua diffusione (es.: per i lavoratori del pubblico impiego l’applicazione di una disciplina fiscale sulle prestazioni meno vantaggiosa).

E' ancora utile la previdenza complementare?

La previdenza complementare non può crescere se non viene considerata utile dal contesto economico e sociale che la esprime:

- utilità percepita dai lavoratori;
- utilità percepita dal sistema economico e delle imprese;
- utilità percepita dai “Policy makers” (agenti politici decisionali)

Per rilanciare la previdenza complementare, dunque, è necessario tornare alle origini, recuperando i due obiettivi che, nell'ormai lontano '92, il legislatore aveva assunto:

- il concorso della previdenza complementare, assieme a quella pubblica, alla realizzazione di adeguati livelli di copertura previdenziale.
- la capacità dei fondi pensione di svolgere un ruolo positivo ed importante nel finanziamento delle piccole e medie imprese e dello sviluppo locale ed infrastrutturale del Paese.

L'accordo in sintesi

1) Cumulo gratuito dei contributi versati in gestioni diverse

- ❑ Viene estesa la possibilità di **cumulare gratuitamente la contribuzione presente in più gestioni pensionistiche** (dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, degli iscritti alla gestione separata INPS) conservando il diritto al calcolo di pensione in base alla propria anzianità contributiva. Quindi nel caso in cui se ne abbia diritto si conserva il calcolo misto (retributivo/contributivo) senza imporre il calcolo contributivo per l'intero assegno pensionistico come accade invece con la totalizzazione.
- ❑ La possibilità di cumulo è ammessa per la pensione di vecchiaia e per la pensione anticipata anche nelle ipotesi in cui sia stato già maturato un autonomo diritto alla pensione presso una singola gestione e comprende anche i periodi di riscatto laurea.
- ❑ Questa scelta consente finalmente di **sanare con una misura organica i numerosi problemi** sorti, in particolare, dopo che la legge n. 122/2010 ha reso onerosa la ricongiunzione dei contributi ai sensi dell'art. 1 della legge 29/1979 che fino a quel momento aveva consentito di spostare la contribuzione dall'INPDAP all'INPS in modo gratuito.
- ❑ **Ogni gestione calcolerà quindi la pensione pro-rata con le proprie regole ma il pensionato riceverà comunque un unico assegno pensionistico.**

2) In pensione anticipata senza più penalizzazioni

- ❑ La legge Fornero, nell'introdurre la pensione anticipata con oltre 40 anni di contributi (oggi per gli uomini 42 anni e 10 mesi e per le donne 41 anni e 10 mesi), aveva stabilito che in caso di pensionamento ad età inferiore a 62 anni all'importo dell'assegno pensionistico dovessero essere applicate delle penalizzazioni in relazione all'età mancante ai 62 anni (1% all'anno per i primi 2 anni, 2% all'anno per quelli successivi).
- ❑ A seguito degli interventi promossi dalle organizzazioni sindacali nel corso degli anni le penalizzazioni sono state progressivamente eliminate per i trattamenti decorrenti entro il 2017.
- ❑ **Ora, le penalizzazioni sono definitivamente eliminate anche per le pensioni anticipate con decorrenza dal 2018 in poi.**

3) Lavoratori precoci in situazioni di bisogno in pensione con 41 anni di contributi

Ai **lavoratori precoci** in particolari situazioni di disagio sociale o bisogno, con almeno 12 mesi di contributi legati a lavoro effettivo, anche non continuativo, prima del compimento del diciannovesimo anno di età è consentito l'accesso al **pensionamento anticipato con 41 anni di contributi**, senza penalizzazioni.

I lavoratori interessati dal provvedimento sono:

- ✓ disoccupati senza ammortizzatori sociali;
- ✓ in condizioni di salute che determinino una disabilità;
- ✓ occupati in alcune attività particolarmente gravose e pesanti da individuare dopo un confronto fra Governo e OO.SS.

4) Benefici per lavori usuranti

- ✓ Con l'accordo stipulato con il Governo si introducono modifiche alla normativa che dovrebbero rendere più agevole le condizioni di accesso a questa tipologia di pensionamento;
- ✓ Dal 2017 sarà possibile accedere al pensionamento, con la "quota" derivante dalla somma dell'anzianità contributiva e dell'età anagrafica già prevista per le diverse tipologie del lavoro usurante, avendo svolto l'attività usurante per metà della vita lavorativa oppure, in alternativa, avendo svolto questa attività per 7 anni negli ultimi 10 anni (condizione prevista fino ad oggi solo per il periodo transitorio) e senza il vincolo di impiego nell'attività usurante nell'anno di raggiungimento del requisito;
- ✓ Verrà valutata la possibilità di prevedere semplificazioni amministrative per quanto riguarda la documentazione probatoria dell'attività usurante (es.: nel caso di imprese fallite);
- ✓ Si stabilisce l'eliminazione dell'applicazione delle finestre di 12 o 18 mesi;
- ✓ Al pensionamento anticipato degli usuranti non si applicherà più l'incremento dei requisiti per effetto dell'andamento dell'aspettativa di vita a partire dal 2019.

Nuovi requisiti per lavori usuranti

	Lavoratori dipendenti		Lavoratori autonomi	
	requisiti anagrafici	quota	requisiti anagrafici	quota
2015	61 anni e 3 mesi	97,3	62 anni e 3 mesi	97,3
2016	61 anni e 7 mesi	97,6	62 anni e 7 mesi	98,6
2017	61 anni e 7 mesi	97,6	62 anni e 7 mesi	98,6
2018	61 anni e 7 mesi	97,6	62 anni e 7 mesi	98,6
2019	61 anni e 7 mesi*	97,6* (invece che 98)	62 anni e 7 mesi*	98,6* (invece che 99)

La disciplina presenta limiti oggettivi e soggettivi:

- ✓ riguarda le sole attività lavorative particolarmente faticose e pesanti di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67;
- ✓ Non tiene conto che nell'età anziana si invecchia in modo diverso
- ✓ Per i lavoratori notturni da 72 a 77 notti lavorate nell'anno la quota aumenta di 1 unità (98,6);
- ✓ Per i lavoratori notturni da 64 a 71 notti lavorate nell'anno la quota aumenta di 2 unità (99,6);
- ✓ Dal 2019 i requisiti non verranno più agganciati all'aumento dell'aspettativa di vita.

Lavori usuranti

Lavoratori impegnati nelle mansioni particolarmente usuranti che hanno diritto ai benefici del D.lgs 67/2011:

a) Lavoratori di cui all'articolo 2 del decreto Ministero del Lavoro del 19 Maggio 1999 (c.d.: “Decreto Salvi”):

- “Lavori in galleria, cava o miniera”: mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità;
- “lavori nelle cave”, mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale
- “lavori nelle gallerie”, mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e continuità;
- “lavori in cassoni ad aria compressa”;
- “lavori svolti dai palombari”;
- “lavori ad alte temperature”: mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di seconda fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti ad operazioni di colata manuale;
- “lavorazione del vetro cavo”: mansioni dei soffiatori nell’industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio;
- “lavori espletati in spazi ristretti”, con carattere di prevalenza e continuità ed in particolare delle attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte continuamente all’interno di spazi ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;
- “lavori di asportazione dell’amianto”: mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità.

Lavori usuranti

Lavoratori impegnati nelle mansioni particolarmente usuranti che hanno diritto ai benefici del D.lgs 67/2011:

b) Lavoratori notturni che possano far valere una determinata permanenza nel lavoro notturno, con le seguenti modalità:

- lavoratori a turni, che prestano la loro attività di notte per almeno 6 ore, comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per un numero minimo di giorni lavorativi annui non inferiore a 78 per coloro che perfezionano i requisiti per l'accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 ed il 30 giugno 2009, e non inferiore a 64, per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° luglio 2009;
- lavoratori che prestano la loro attività per almeno 3 ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo.

Lavori usuranti

Lavoratori impegnati nelle mansioni particolarmente usuranti che hanno diritto ai benefici del D.lgs 67/2011:

c) lavoratori addetti alla c.d. “linea catena”,

ovvero i lavoratori alle dipendenze di imprese per le quali operano le voci di tariffa per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro gestita dall'Inail, impegnati all'interno di un processo produttivo in serie, con ritmo determinato da misurazione di tempi, sequenze di postazioni, ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione e al controllo di qualità;

a) conducenti di veicoli pesanti,

di capienza complessiva non inferiore ai nove posti compreso il conducente, adibiti a servizi pubblici di trasporto.

5) Ape – Prestito pensionistico per l'uscita anticipata dal lavoro

- **L'Ape - prestito pensionistico per cessazione anticipata dal lavoro** - è uno strumento a carattere **sperimentale** (la sperimentazione durerà per un biennio al fine di apportare i necessari miglioramenti) che consente, a partire dal 2017 di accedere liberamente e volontariamente ad un prestito pensionistico per il finanziamento di un reddito ponte, esente da imposte, **erogabile - per coloro con età pari o superiore ai 63 anni di età che matureranno i requisiti di pensionamento entro 3 anni e 7 mesi - fino al momento della maturazione dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia.**
- Il prestito pensionistico è erogabile sulla base dell'importo della pensione netta certificata dall'INPS che si avrà al momento della maturazione dei normali requisiti pensionistici.
- Il prestito viene rimborsato attraverso una trattenuta effettuata dall'INPS sulla pensione netta per venti anni, a partire dall'accesso al pensionamento di vecchiaia. La rata è comprensiva del costo di ammortamento del prestito, degli interessi bancari passivi e degli oneri relativi alla polizza assicurativa per la copertura del rischio di premorienza. In caso di decesso del soggetto che ha avuto accesso all'anticipo pensionistico il prestito ottenuto verrà rimborsato dall'impresa assicurativa con la quale è stata stipulata la polizza contro il rischio di premorienza.

5) Ape e Rita «Rendita Integrativa Temporanea Anticipata»

Il Governo si impegna a realizzare un cambiamento normativo e fiscale della previdenza complementare per renderne più flessibile l'utilizzo e adeguare le prestazioni di previdenza complementare alla gestione flessibile dell'uscita dal mercato del lavoro.

➤ Sarà consentito al lavoratore di attingere al montante maturato nel fondo pensione integrativo volontariamente e nella misura scelta per usufruire di una rendita temporanea per il periodo mancante alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia;

➤ Questa opportunità (RITA) sarà agevolata fiscalmente con tassazione inferiore rispetto alle anticipazioni e pari a quella prevista per le prestazioni in rendita;

➤ Il Governo si impegna altresì a definire meccanismi di incentivazione fiscale per agevolare l'utilizzo volontario del TFR accantonato nell'impresa o di contributi aggiuntivi per accedere alle prestazioni anticipate di previdenza complementare.

5) Ape – Prestito pensionistico per l'uscita anticipata dal lavoro: “Ape agevolata”

Ape agevolata

Lo Stato riconosce, ad alcuni **soggetti che vivono in condizioni di disagio sociale o economico**, un'agevolazione, nella forma di un **bonus fiscale o di un trasferimento monetario diretto**, a fronte di ogni anno di anticipo pensionistico richiesto, che consente di ridurre gli oneri connessi al prestito ottenuto per l'anticipo pensionistico, garantendo una somma minima di “reddito ponte” interamente a carico dello Stato per un ammontare prefissato, ferma restando la possibilità del lavoratore o della lavoratrice di richiedere una somma maggiore di anticipo pensionistico. I soggetti beneficiari dell'agevolazione sono:

- persone disoccupate che hanno già utilizzato tutti gli ammortizzatori sociali e rimaste sprovviste di reddito;
- condizioni di salute che abbiano determinato una disabilità da individuare dopo un confronto fra Governo e OO.SS..
- lavoratori e lavoratrici che svolgono lavoro di cura e che assistono familiari di primo grado conviventi con disabilità grave;
- lavoratori e lavoratrici che svolgono attività gravose (rischiose o pesanti), da individuare dopo un confronto fra Governo e OO.SS..

5) Ape – Prestito pensionistico per l'uscita anticipata dal lavoro: “Ape e imprese”

Ape e imprese

L'intesa prevede che i costi per il finanziamento dell'anticipo pensionistico possano essere posti a carico delle aziende per i lavoratori e per le lavoratrici coinvolti nei programmi di ristrutturazione o gestione delle crisi aziendali, sulla base di quanto previsto dalla contrattazione collettiva, anche mediante l'eventuale concorso dei fondi bilaterali in essere o appositamente creati.

5) Ape – Prestito pensionistico per l'uscita anticipata dal lavoro: “Ape volontaria”

Ape volontaria

Tutti i lavoratori e le lavoratrici non ricompresi fra le categorie agevolate possono usufruire dell'APE chiedendo un anticipo pensionistico a partire dal 63° anno di età, pagando i costi relativi alle rate di rimborso (per 20 anni), comprensivi degli interessi bancari e dei costi della polizza assicurativa per premorienza.

6) Estensione “No tax area” per i pensionati

E' stata finalmente **equiparata la no tax area dei pensionati al livello di quella dei dipendenti (8.125 euro)**. Si tratta di una novità estremamente importante, richiesta da molto tempo dal sindacato e che fornisce benefici immediati a tutti i pensionati con redditi medio - bassi.

☐ Si completa così il processo di equiparazione già iniziato con la legge di stabilità per il 2017, che aveva portato a 8.000 la no tax area dei pensionati con almeno 75 anni di età, e a 7.750 quella dei pensionati con età inferiore a tale soglia.

7) “Somma aggiuntiva” (Quattordicesima) più pesante per pensionati con redditi bassi e a più persone

- Si prevede **l'aumento della somma aggiuntiva** (quattordicesima mensilità) per coloro che attualmente ne hanno diritto
- e **l'estensione della platea dei beneficiari** per i pensionati con un reddito compreso fino a 2 volte il trattamento minimo INPS annuo (circa 13.049 euro nel 2016), tramite l'erogazione di somme crescenti al crescere dell'anzianità contributiva.

7) “Somma aggiuntiva” (Quattordicesima) più pesante dal 2017 per pensionati con redditi bassi e a più persone: i numeri

Anni di contribuzione		Somma aggiuntiva (quattordicesima)	
Lavoratori dipendenti	Lavoratori autonomi	Normativa vigente (dal 2008 al 2016)	Proposta di modifica (dal 2017)
Fino a 1,5 volte il trattamento minimo			
Fino a 15 anni di contributi	Fino a 18 anni	336	437
Oltre 15 fino a 25 anni di contributi	Oltre 18 fino a 28 anni	420	546
Oltre 25 anni di contributi	Oltre 28 anni	504	655
Da 1,5 a 2 volte il trattamento minimo			
Fino a 15 anni di contributi	Fino a 18 anni	0	336
Oltre 15 fino a 25 anni di contributi	Oltre 18 fino a 28 anni	0	420
Oltre 25 anni di contributi	Oltre 28 anni	0	504

8) Perequazione dei trattamenti pensionistici

- ✓ Si conferma il **ritorno alla legge 388/2000, a partire dal 2019**, per la rivalutazione (perequazione) dei trattamenti pensionistici in essere (con il meccanismo di perequazione per scaglioni);
- ✓ Il Governo si impegna a valutare la possibilità di utilizzare un diverso indice per la rivalutazione delle pensioni, più rappresentativo della struttura dei consumi dei pensionati;
- ✓ Inoltre, il Governo si impegna a ricostituire il montante previdenziale dopo la sentenza della Corte Costituzionale 70/2015, per recuperare parte della mancata indicizzazione ai fini della rivalutazione, una tantum, del montante nel 2019.

9) Il ritorno alla legge 388/2000 (perequazione per scaglioni di importo)

Si conferma il ritorno alla legge 388/2000, a partire dal 2019, per la rivalutazione (perequazione) dei trattamenti pensionistici in essere, non più in base agli importi di trattamento (fasce) ma agli scaglioni di reddito.

Legge 388/2000 art. 69	
Dal 2019	% perequazione
Scaglioni fino a 3 volte TM	100%
Scaglioni oltre 3 volte e fino a 5 volte TM	90%
Scaglioni oltre 5 volte TM	75%

...e non finisce qui

Governo e sindacati hanno già concordato la prosecuzione del confronto dopo l'approvazione della legge di stabilità per il 2017:

- **flessibilità nell'accesso alla pensione e introduzione di una pensione di garanzia (pensione di base)** per i redditi bassi, legata all'età e ai contributi versati;
- **differenziazione o soppressione dell'adeguamento agli incrementi dell'aspettativa di vita dei requisiti pensionistici e dei coefficienti di trasformazione** per alcune categorie di lavoratori. Gli adeguamenti dei requisiti e dei coefficienti di trasformazione terranno conto della diversa speranza di vita riscontrabile per effetto delle differenti attività lavorative svolte;
- **rilancio delle adesioni alla previdenza complementare**, sostegno all'investimento dei fondi pensione nell'economia reale e parificazione della tassazione sulle prestazioni di previdenza complementare dei dipendenti pubblici al livello di quella dei privati;
- **valorizzazione del lavoro di cura** nel sistema contributivo;
- **separazione fra previdenza ed assistenza** ai fini statistici per la corretta comparazione, in sede europea (Eurostat), della spesa previdenziale.

Il problema dei coefficienti di trasformazione del contributivo

Ipotesi di modifica dei criteri e delle modalità di calcolo e applicazione dei coefficienti

- **Coefficienti applicati «pro-rata»** - applicare la revisione dei coefficienti di trasformazione solo sulla parte del montante contributivo che matura da quel momento in poi (revisione dei coefficienti secondo il metodo “pro rata”).
- **Coefficienti applicati «per coorte»** - I nuovi coefficienti derivanti dalle revisioni, tempo per tempo effettuate, vengono assegnati a ciascuna coorte in procinto di maturare il requisito minimo anagrafico per il pensionamento (a prescindere da quando poi andrà in pensione). Quindi, ad esempio, quest’anno si assegna ai nati nel 1952 un certo “set” di coefficienti, nell’ipotesi che il prossimo anno possano accedere alla pensione a 63 anni. La coorte a cui vengono assegnati i “propri” coefficienti (crescenti per età) non sarà più toccata dalle assegnazioni successive che saranno unicamente destinate a quelle più giovani (quindi nell’esempio fatto il nato nel 1952, a cui sono stati assegnati i coefficienti, il coefficiente non verrà toccato dalle successive revisioni anche se decidesse di accedere alla pensione a 70 anni).
- **Coefficienti applicati in relazione ai distinti settori produttivi** - applicare coefficienti di trasformazione differenti, a parità di età anagrafica di accesso al pensionamento, in relazione alle diverse aspettative di vita dei settori di attività merceologica/produttiva nei quali si è stati prevalentemente occupati

Esodati e salvaguardati

Art. 24 comma 14 legge 214/2011 Art. 6 commi 2 ter e 2 septies legge 14/2012	65,000
Art. 2 comma 11 e art. 22 decreto legge 95/2012 conv. Legge 135/2012	55,000
Art 1 commi 231 ss. legge 228/2012 Art. 1 commi 191-193 legge 147/2013	10,130 +6,000
Art. 11 e 11 bis decreto legge 102/2013 conv. Legge 124/2013	6,500 + 2,500
Art. 1 commi 194-196 legge 147/2013	17,000
Legge 147/2014	32,100 (in realtà 8,100)
Legge 208/2015	26.300
DDL Stabilità 2017	25.000
Totale	221,530